

## REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

**che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso degli esercizi degli anni 2000 e 2001, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1390/2000 della Commissione, del 29 giugno 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune <sup>(2)</sup>, onde apportarvi alcuni chiarimenti, migliorare il regime di ricevimento e di trattamento delle domande nonché prevedere una maggiore flessibilità delle disposizioni per consentire il finanziamento al 75 % di talune azioni di interesse eccezionale. Data l'entità delle modifiche necessarie, occorre, nell'intento di garantire la trasparenza a tutti gli interessati, procedere alla riformulazione del regolamento (CE) n. 1390/2000.
- (2) Il regolamento (CE) n. 814/2000 definisce il tipo e il contenuto delle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune.
- (3) L'invito a presentare proposte costituisce il mezzo più efficace e più trasparente per garantire che le possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 beneficino della pubblicità più ampia possibile e affinché siano selezionate le azioni migliori.
- (4) Occorre precisare in modo dettagliato le condizioni di ammissibilità dei richiedenti, i criteri di esclusione e i criteri generali di selezione delle azioni definite all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 814/2000.
- (5) Fra i destinatari del finanziamento previsto dal regolamento (CE) n. 814/2000 figurano organizzazioni che non hanno uno statuto giuridico ben definito. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità occorre pertanto esigere, in caso di versamento di un anticipo sul pagamento della sovvenzione, la costituzione di una cauzione di importo equivalente.
- (6) Per consentire ad un numero quanto più ampio possibile di interessati di beneficiare delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un tasso di finanziamento superiore al 50 % deve rimanere eccezionale.

(7) L'informazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, sulle azioni finanziate in applicazione del presente regolamento può favorire il coordinamento fra le azioni condotte dagli Stati membri e quelle sovvenzionate dalla Comunità.

(8) Tenuto conto dei termini per la pubblicazione dell'invito a presentare proposte, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del regolamento.

(9) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Campo d'applicazione**

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune, sotto forma di programmi d'attività e di azioni specifiche, contemplate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 814/2000.

*Articolo 2***Invito a presentare proposte**

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al più tardi il 31 luglio di ogni anno, un invito a presentare proposte che indica segnatamente i temi e i tipi di azioni prioritarie, nonché le date ultime per l'invio delle domande, l'inizio, la realizzazione e la fine della sorveglianza delle azioni.

*Articolo 3***Condizioni di ammissibilità per gli offerenti**

1. Le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere private; nel caso di organizzazioni o associazioni che raggruppano altre organizzazioni o associazioni, queste ultime devono essere anch'esse private;
- b) non avere scopo di lucro;
- c) essere stabilite in uno Stato membro da almeno due anni.

<sup>(1)</sup> GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 30.6.2000, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.